

ORDINANZA INGIUNZIONE

Prot. 086

N. 05 del 3 FEB. 2014

IL PRESIDENTE



parco regionale
roccamonfina
foce garigliano

PREMESSO che:

- il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DALL'ISCRIZIONE A RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI, dispone all'articolo 1 che, l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni risulta essere l'Ente Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano; che il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell'Ente Parco e sino alla sua nomina dal responsabile amministrativo;
- che in data 16/07/2013 con nota prot. n.0004108 il Comune di Marzano Appio ha trasmesso allo scrivente Ente Parco la pratica edilizia n. 04/2013 per il rilascio del relativo nulla osta in ditta **Giuliano Katia**;
- che dall'esame della documentazione a corredo della pratica è emerso che in data 14/01/2003 veniva rilasciata la concessione edilizia n. 01/2003 senza il preventivo N.O. dell'Ente Parco;
- che in data 23/10/2007 veniva rilasciato permesso di costruire in sanatoria (Condomo Edilizio) per le opere edilizie abusive al fabbricato urbano distinto in catasto al foglio 32 particella 5030 senza il N.O. dell'Ente Parco;
- che in data 12/11/2013 con nota prot. n. 945, lo scrivente Ente Parco ha richiesto la trasmissione dei N.O. relativamente alla concessione edilizia n.01/2003 e al permesso di costruire in sanatoria (condono Edilizio) del 23/10/2007;
- che in data 20/12/2013 è stata acquisita nuova richiesta di rilascio di N.O. da parte del Comune di Marzano Appio al fine di rendere efficaci sia gli effetti della concessione edilizia 01/2003 sia il permesso di costruire in sanatoria (Condomo) del 23/10/2007;



Parco Regionale
Roccamonfina
Foce del Garigliano

Via Castelluccio 16
81037 Sessa Aurunca
Caserta

tel +39 0823 935518
fax +39 0823 682947

www.parcodioccamonfina.it
info@parcodioccamonfina.it

VERIFICATO che l'intervento è stato realizzato, senza il N.O. dell'Ente Parco, che l'intervento ricade in zona "C" del Parco Regionale di "Roccamonfina - Foce Garigliano", perimetrazione e zonizzazione individuate come da D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004;

RILEVATO che dagli atti depositati all'Ente Parco dal Comune di Marzano Appio in data 20/12/2013 si evince la conferma che gli interventi di cui al permesso di costruire n. 1/2003 e permesso di costruire n.7 del 23/10/2007(Condomo) sono stati realizzati in totale difformità del titolo abilitativo e senza il N.O. dell'Ente Parco;

OSSERVATO, inoltre, che alla data di adozione del presente provvedimento non sono pervenuti scritti difensivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma I, L.R. 13/83;

ACCERTATO che, dall'esame dello stralcio planimetrico della zona, la violazione di cui all'oggetto della presente ordinanza è avvenuta in zona "C" del Parco Regionale di Roccamonfina - Foce Garigliano, così come istituito con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002, in località "Campagnola" alla via Circumvallazione" del comune di Marzano Appio, (CE);

ACCERTATO che, nel caso in esame, l'attività illecita di cui sopra è stata realizzata in completa assenza di autorizzazione da parte dell'Ente Parco competente in materia;

PRESO ATTO della circostanza che, nel caso in oggetto, le azioni poste in essere risultano essere preordinate, nell'ambito di una medesima condotta anti giuridica, ad una chiara lesione della normativa vigente;

VISTE le Norme Generali di Salvaguardia dell'Ente Parco Regionale di "Roccamonfina – Foce Garigliano", adottate con D.G.R.C. n.1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004, L.R.33/93 e L.R.11/96; in particolare, l'intervento è stato realizzato senza il preventivo n.o dell'Ente Parco in violazione delle norme di cui all'art. 13, 1° comma della legge 6/12/91 n. 394;

PRESO ATTO del fatto che costituisce principio fondamentale, per la disciplina delle aree naturali protette regionali, la pubblicità degli atti relativi alla istituzione, alla delimitazione ed alla regolamentazione dell'area Parco regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, L. 394/91, e che quindi sta alla diligenza di chi si muove all'interno del territorio di un parco regionale, documentarsi sulla normativa vigente nell'area, al fine di non commettere infrazioni e danneggiarne il rilevante patrimonio naturalistico;

VISTI i vigenti regolamenti del Parco in materia di sanzioni amministrative nonché il combinato disposto tra gli artt. 22 e 24 della L. R. 33/93 e considerato che, ai sensi di tali articoli, l'illecito in questione costituisce grave violazione della normativa in materia ambientale – nel caso di specie "Legge quadro sulle aree protette" 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificata dalla legge n. 426/98, la legge regionale n. 33/93 e le Norme Generali di Salvaguardia del Parco Regionale di Roccamonfina - Foce Garigliano, adottate con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002 – e che, comunque, non risultano precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale da parte dei trasgressori;

VALUTATI i fatti e le responsabilità ai sensi dei richiamati regolamenti;

VISTI i predetti regolamenti del Parco nonché gli artt. 22 e 24, della L.R. 33/93, ai sensi dei quali per la violazione dei medesimi si applica la sanzione amministrativa pari ad € 1032,00 ed il ripristino dello stato dei luoghi,

VISTO l'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004;

ORDINA E INGIUNGE

alla sig.ra Giuliano Katia, residente in Marzano Appio alla Via Circumvallazione, fraz. Campagnola, di pagare, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono interamente riportati e riscritti, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata (**Permesso di costruire n. 7 del 23/10/2007, Condonò, senza il N.O. dell'Ente Parco**), la somma di €1032,00 (Milletrentadue/00), più € 10,00 per spese, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza con l'avvertenza che, in difetto, si procederà coattivamente per il recupero del credito azionato, ai sensi dall'art. 3 del D.M. 321/99 e dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Il pagamento, così come determinato, dovrà essere effettuato mediante versamento o bonifico sul seguente codice IBAN n. IT 70 P 06230 75050 000056811965 del conto di tesoreria intestato all'Ente Parco Regionale Roccamonfina-Foce Garigliano, Via Castelluccio n. 16, Sessa Aurunca (Ce), con l'indicazione specifica della causale, avvertendo che copia di tale versamento dovrà essere trasmessa presso la sede dell'Ente Parco, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta obblazione.

Avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione può essere proposto ricorso innanzi l'Autorità Giudiziaria competente, ovvero, ricorso gerarchico, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli, alla via S. Lucia n. 81. In ipotesi di proposizione del ricorso gerarchico, copia del ricorso dovrà essere inviata anche presso la sede del Parco di "Roccamonfina - Foce Garigliano", quale ente che ha emesso l'impugnata ordinanza.

parco regionale
roccamonfina
foce garigliano



Parco Regionale
Roccamonfina
Foce del Garigliano

Via Castelluccio 16
81037 Sessa Aurunca
Caserta

tel +39 0823 935518
fax +39 0823 682947

www.parcodiroccamonfina.it
info@parcodiroccamonfina.it

Il personale addetto al competente ufficio dell'Ente Parco è incaricato di provvedere agli adempimenti connessi alla notifica della presente ordinanza nelle forme di rito previste dalla normativa vigente, con ritiro dell'originale ad avvenuta notifica.

In ipotesi di mancata oblazione nel termine sopra indicato, il competente ufficio dell'Ente Parco provvederà agli adempimenti di cui all'art. 3 del D.M. 321/99 e articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Sessa Aurunca (Ce), **3 FEB. 2014**



parco regionale
roccamonfina
foce garigliano

IL DIRETTORE
Responsabile amm.vo f.f.
- Enzo Di Sarro -

IL PRESIDENTE
- Avv. Giovanni Corporente



**Parco Regionale
Roccamonfina
Foce del Garigliano**

Via Castelluccio 16
81037 Sessa Aurunca
Caserta

tel +39 0823 935518
fax +39 0823 682947

www.parcodiroccamonfina.it
info@parcodiroccamonfina.it

